UNIONE EUROPEA

REGIONE ABRUZZO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

PO FEAMP 2014/2020

Regolamento (UE) n. 508/2014
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

PRIORITÀ 1
Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
OT 3

AVVISO PUBBLICO

MISURA 1.32
"Salute e sicurezza"

Allegato 1 alla Determinazione DPD027/36 del 14/05/2020

Dotazione: euro 293.499

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI 3
Articolo 1 – Descrizione sintetica della Misura 12
Articolo 2 – Oggetto dell'Avviso 12
Articolo 3 – Risorse disponibili e misura del contributo 13
Articolo 4 – Soggetti ammissibili 14
Articolo 5 – Interventi e Spese ammissibili 14
Articolo 6 – Tipologie di spese escluse 17
Articolo 7 – Localizzazione degli interventi 18
Articolo 8 – Criteri di ammissibilità 18
Articolo 9 – Modalità e termini di presentazione della domanda 19
Articolo 10 – Domanda e documentazione da presentare 20
Articolo 11 – Valutazione delle domande 21
Articolo 12 – Graduatorie e concessione dei contributi 24
Articolo 13 – Tempi e modalità di esecuzione dei progetti 25
Articolo 14 – Modalità di erogazione dei contributi 26
Articolo 15 – Obblighi del beneficiario 27
Articolo 16 – Controlli 29
Articolo 17 – Varianti 29
Articolo 18 – Proroghe 30
Articolo 19 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate 30
Articolo 20 – Ricorsi 31
Articolo 21 – Trattamento dei dati personali 31
Articolo 22 – Stabilità delle operazioni 32

RIFERIMENTI NORMATIVI

Programma operativo FEAMP 2014/2020 CCI- n.2014IT4MFOP001 approvato originariamente con la Decisione di Esecuzione della Commissione europea n. C(2015)8452 così come da ultimo modificata con la Decisione di Esecuzione della Commissione europea n. C(2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020.

REGOLAMENTI UE (FONDI SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi Intermedi;
- Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia da COVID19 (iniziativa di investimento in risposta al *coronavirus*);
- Reg. (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio: modifica dei Regg. (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

REGOLAMENTI UE (PESCA E ACQUACOLTURA)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 1954/2003, (CE) 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) 2371/2002 e (CE) 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

- EUSAIR -- *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels* (17.6.2014 SWD(2014) 190 final);
- Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione *ex-ante* e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 e (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per

quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- Regolamento di esecuzione (UE) 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati;
- Regolamento delegato (UE) 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;
- Regolamento delegato (UE) 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento delegato (UE) 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 895/2015 della Commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;
- Regolamento delegato (UE) 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci;

- Regolamento delegato (UE) 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande;
- Regolamento delegato (UE) n. 2015/1930 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione;
- Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares (2017) 6320627 del 21/12/2017;
- Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;
- Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2020) 128 *final* del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001

NORMATIVA NAZIONALE

- L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
- Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario);
- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;
- D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984;

- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
- D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);
- D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123), come modificata da Reg. (UE) 679/2016 (GDPR);
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244);
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008);
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia;
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca

dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);

- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
- D.M. 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di Gestione del programma Operativo FEAMP 2014/2020 nel MIPAAF - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- Intesa sull'Accordo Multiregionale raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR, diretta a disciplinare l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale, le Regioni e le Province autonome, degli interventi del PO FEAMP 2014/2020;
- D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Nota DG PEMAC del 23.03.2018 prot. n. 7053 relativa Documentazione propedeutica ad una modifica ordinaria del Programma Operativo ai sensi degli artt. 20 e 22 del Reg. (UE) n. 508/2014: comunicazione Piano finanziario OI Regione Abruzzo;
- Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 31/10/2018;
- Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione, adottate con Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l'08/06/2017;
- Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione, approvate, nella loro ultima versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi il 09/09/2019; Ordinanza del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 n. 11/2020 del 26 aprile 2020 che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683).

NORMATIVA REGIONALE

- Deliberazione di Giunta regionale n. 431 del 29/06/2016 concernente la presa d'atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014 - 2020, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR, allegato sotto la lettera "A";
- Deliberazione n. 746 del 15/11/2016 concernente la presa d'atto del Piano Finanziario attribuito alla regione Abruzzo;
- Convenzione per la disciplina del rapporto tra Autorità di Gestione e Organismo Intermedio Regione Abruzzo nell'ambito delle priorità e misure specificate nell'Accordo Multiregionale, sottoscritta digitalmente il 9 e 3 novembre 2016;
- DGR n. 447 del 29/07/2019 concernente: Regolamento n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP 2014/2020 - presa d'atto Referente dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP per l'O.I. Regione Abruzzo – dott.ssa Elena Sico;
- DGR n. 121 del 04/03/2020 concernente Regolamento (UE) 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP 2014/2020 – Regione Abruzzo - presa d'atto nuova articolazione del Piano finanziario della regione Abruzzo approvata con decisione di esecuzione C(2020) 128 del 13.01.2020;

Articolo 1 – Descrizione sintetica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) n. 508/2014, art. 32
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza
Sottomisura	-
Finalità	Migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei
Beneficiari	Pescatori; armatori di imbarcazioni da pesca; proprietari di imbarcazioni da pesca.
Cambiamenti climatici	-

Articolo 2 – Oggetto dell'Avviso

1. Il Servizio Economia Ittica, nella sua qualità di Organismo Intermedio (di seguito anche O.I.) dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020, in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma Operativo e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con il presente Avviso rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali finanziabili a valere sulle risorse della Misura 1.32 "Salute e sicurezza", afferente alla Priorità n. 1 – "Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze".
2. La Misura 1.32 è volta a determinare migliori condizioni igieniche, di sicurezza e lavorative dei pescatori, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle P.M.I. previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).
3. Tale miglioramento è essenziale per sopperire alla vetustà della flotta da pesca abruzzese e migliorare le condizioni dei pescatori. È stato stabilito di premiare, attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti le imbarcazioni più vetuste sia quelle che, nel recente passato, hanno imbarcato il maggior numero di pescatori.
4. La Misura 1.32 sostiene gli investimenti destinati a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, la salute e l'igiene a bordo, dando altresì priorità alla salubrità del prodotto, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e/o unionale.
5. Nell'attuale situazione di emergenza da COVID19 risulta sicuramente fondamentale perseguire l'obiettivo di massimizzare la tutela dei lavoratori del settore della pesca che

soffre l'inattività dovuta all'attuazione dei protocolli di emergenza a cui si aggiunge la necessità di dotarsi dei dispositivi di protezione, sostenendo in anticipo la spesa, in vista dell'allentamento del *lockdown*, nella prima fase di ripartenza del tessuto socio-economico abruzzese. In questo scenario si inseriscono gli orientamenti forniti dalla DG Mare della Commissione europea che, con la Nota informativa del 20 marzo 2020, ha individuato tra le misure del Programma Operativo FEAMP che potrebbero meglio rispondere ad esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria, proprio la Misura 1.32.

Articolo 3 – Risorse disponibili e misura del contributo

1. Le disponibilità finanziarie per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Avviso ammontano ad euro 293.499,00 suscettibili di incremento per effetto di eventuali economie di Avvisi precedenti e/o di eventuali future riprogrammazioni finanziarie.
2. Il contributo pubblico è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a) Euro 146.749,50 pari al 50% a carico della quota Unionale (UE);
b) Euro 102.724,65 pari al 35% a carico del Fondo di Rotazione (FdR);
c) Euro 44.024,85 pari al 15% a carico del bilancio Regionale.

3. Le risorse disponibili sono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale della spesa ammissibile. Le domande ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, possono essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa.

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario per lo stesso progetto di investimento e per le singole spese ammissibili.

5. La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

6. In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

7. Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

a) la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
b) la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
c) la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

8. Ai sensi dell'art. 95, par. 3, del Reg. (UE) 508/2014, può essere applicata un'intensità

dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa totale ammissibile quando l'intervento soddisfa tutti i seguenti criteri:

a) interesse collettivo;
b) beneficiario collettivo;
c) elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

Articolo 4 – Soggetti ammissibili

1. Ai sensi del presente Avviso, sono ammissibili a proporre istanza di contributo, singolarmente ovvero associati in Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Associazioni Temporanee di Scopo, i seguenti soggetti:

a) pescatori;
b) armatori di imbarcazioni da pesca;
c) proprietari di imbarcazioni da pesca.

2. Le imbarcazioni da pesca devono essere iscritte in uno dei Compartimenti marittimi abruzzesi alla data di pubblicazione dell'Avviso.
3. Ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di sostegno: è fatto divieto ai soggetti proponenti di presentare istanza in più di un raggruppamento, ovvero anche in forma individuale qualora abbia presentato istanza in raggruppamento.

Articolo 5 – Interventi e Spese ammissibili

1. Come già precisato l'art. 32 del Reg. (UE) 508/2014 prevede investimenti volti a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
2. La Misura finanzia investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature, a condizione che tali investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
3. Se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione; allo stesso modo, se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.
4. Il Reg. Delegato (UE) 531/2015, al capo III, agli artt. 3, 4, 5 e 6 riporta le seguenti spese sovvenzionabili tramite il FEAMP:
   a) Interventi sulla **sicurezza** - Acquisto ed installazione di:
      1. zattere di salvataggio;
      2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
      3. localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
      4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
      5. segnali di soccorso;
      6. dispositivi lanciasagole;

7. sistemi di recupero dell’uomo in mare;
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d’incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

b) Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni sanitarie** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

c) Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni igieniche** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

d) Interventi in merito al miglioramento delle **condizioni di lavoro** per i pescatori a bordo dei pescherecci:

1. parapetti e ringhiere del ponte;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;

4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli;
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo.

5. Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente.
6. Sono considerate ammissibili a finanziamento del presente Avviso le spese sostenute a decorrere dalla data del **01/01/2019.**
7. Ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023. A norma dell'art. 65, par. 6, non sono tuttavia selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
8. In risposta all'emergenza Coronavirus l'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stato recentemente modificato dalle disposizioni adottate a livello unionale (cfr. Reg. (UE) n. 460 e n. 558 del 2020). **Pertanto, le spese volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020 senza che per queste operi la "tradizionale" preclusione – *ex* par. 6 del citato art. 65 – delle operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento.**
9, Le spese generali, disciplinate nel par. 7.1.1.13 del Documento *"Linee guida per l'ammissibilità delle spese del P.O. FEAMP 2014-2020"* sono ammissibili a finanziamento se collegate alla o alle operazioni finanziate e necessarie per la sua/loro preparazione o esecuzione e sono riconosciute nel limite del 4% del totale della spesa progettuale ammessa.
10. Segue una lista indicativa dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:
   a) spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
   b) spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
   c) spese per garanzie fideiussorie.

Articolo 6 – Tipologie di spese escluse

1. Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

a) che non siano direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
b) che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13, art. 65, par 2.

2. Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

a) beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
b) acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
c) costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
d) servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
e) realizzazione di opere tramite commesse interne;
f) consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
g) tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
h) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
i) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
j) software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
k) spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
l) oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
m) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
n) nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
o) spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
p) materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
q) tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
r) spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
s) spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;

t) interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

3. Secondo quanto previsto dall'art. 69, par. 3, del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

4. Non sono ammissibili ai sensi del Reg. delegato (UE) 531/2015 i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.
5. Nello specifico della Misura in oggetto e ai sensi dell'art. 32 del Reg. 508/2014, si ritengono escluse dal sostegno tutte quelle spese che non contribuiscono a finanziare investimenti a bordo o destinati a singole attrezzature che vadano oltre i requisiti minimi imposti dal diritto dell'Unione o nazionale in materia di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.

Articolo 7 – Localizzazione degli interventi

1. La Misura si applica sull'intero territorio regionale.

Articolo 8 – Criteri di ammissibilità

Criteri attinenti al soggetto:

1. il Soggetto richiedente deve rispettare, oltre ai seguenti criteri generali di ammissibilità:

a) applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
b) il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046

2. Trovano applicazione anche i seguenti ulteriori criteri:

a) il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014;
b) l'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca;
c) l'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno.

3. Ai sensi dell'art. 10, par. 1, del Reg. (UE) 508/2014, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o

di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;

c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

4. Ai sensi dell'art. 10, par. 3, del Reg. (UE) 508/2014 la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.
5. Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi parr. 1 e 3 dell'art. 10, del Reg. (UE) 508/2014 e disciplinato con Reg. delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.
6. Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda, il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1 per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale.

Criteri attinenti all'operazione:

1. gli investimenti devono essere ammissibili ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del Reg. (UE) n. 531/2015;
2. le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
3. le imbarcazioni oggetto di finanziamento si trovano a norma con riferimento alla normativa su igiene e salute;
4. se l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di investimento e per la stessa imbarcazione;
5. se l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno non è stato già concesso nel corso del periodo di programmazione per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
6. l'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi abruzzesi;
7. l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Articolo 9 – Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le istanze finalizzate ai benefici del presente Avviso pubblico devono essere inviate alla Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio Economia Ittica.

a mezzo di apposita piattaforma informatica

1. **all'indirizzo internet http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/, ove sono riportate le istruzioni necessarie alla compilazione della domanda.**

2. **Non sono prese in esame domande che pervengano con altre modalità.**

3. L'istanza per l'ammissione all'aiuto è formulata attraverso l'invio dei seguenti documenti:

   a) domanda sottoscritta dal proponente redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato A, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000;

   b) documentazione elencata nell'art. 10 del presente Avviso.

4. **Ove la domanda di ammissione all'aiuto e la documentazione che la correda siano inviate, in pendenza dei termini, più di una volta, verrà preso in esame esclusivamente l'ultimo invio.**
5. **La piattaforma di caricamento dei suddetti documenti sarà disponibile a partire dalle ore 9 del 18/05/2020 e sino alle ore 14 del 18/06/2020.**
6. Sul sito internet **www.regione.abruzzo.it/pesca/** **il 18/05/2020** sarà pubblicato il presente Avviso, assieme ad un comunicato esplicativo delle modalità di accesso alla predetta piattaforma informatica.

Articolo 10 – Domanda e documentazione da presentare

1. La candidatura per l'ammissione all'aiuto è formulata compilando il *form* presente sulla piattaforma; l'invio della domanda di contributo deve essere fatto utilizzando il modello "Allegato A" che deve essere scaricato dalla piattaforma, compilato in tutte le sue parti, sottoscritto con firma digitale o con firma autografa e caricato sulla piattaforma. Alla domanda va unita la documentazione prevista al presente articolo che può essere compressa o in un archivio di tipo zip. I file della documentazione devono pesare meno di 70 MB. Alla documentazione da inviare va unito il documento di identità del sottoscrittore la domanda.
2. **Unitamente alla domanda redatta in conformità all'Allegato A, vanno presentati i seguenti documenti:**

a) informazioni tecniche/relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa redatta in conformità all'Allegato B. La relazione tecnica del progetto/operazione deve esplicitare che qualsiasi intervento posto in essere e che beneficia del sostegno della presente Misura deve essere implementato oltre gli obblighi minimi già previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. La relazione deve altresì evidenziare come ed in che misura gli interventi realizzati migliorino le condizioni di igiene e/o salute e/o sicurezza e/o lavoro dei pescatori a bordo delle imbarcazioni da pesca e deve contenere il cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;

b) con riferimento alle spese per fronteggiare l'emergenza COVID-19, quadro economico degli interventi/iniziativa redatto in conformità alla tabella in formato excel Allegato C;

c) per tutte le altre tipologie di spesa sarà necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile;

d) <u>per le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda</u>:

   1. fatture quietanzate o altra documentazione equivalente da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità;

2. perizia asseverata attestante la congruità dei costi unitari relativi alle spese fatturate;

e) nel caso in cui l'armatore richiedente sia diverso dal/i proprietario/i dell'imbarcazione, autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, utilizzando il modello D;
f) dichiarazione, redatta in conformità all'Allegato E ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante quanto segue: per l'investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio; e/o per l'investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato, nel corso dell'attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
g) dichiarazione attestante la capacità del richiedente di fronteggiare gli oneri finanziari cui è obbligato ai fini dell'attuazione del progetto, con riferimento ai modi di conseguimento di una disponibilità almeno pari al cofinanziamento privato necessario. Successivamente, ai fini della concessione del finanziamento, viene richiesto di produrre apposita documentazione da Istituti bancari/postali che accertino l'affidamento della quota di cofinanziamento privato, unitamente ad apposita dichiarazione di impegno a destinare i fondi bancari/postali all'attuazione del progetto. Tale previsione non è applicabile nel caso di spese già sostenute e documentate da fatture quietanzate e perizie asseverate di importo almeno pari alla quota di cofinanziamento privata;
h) dichiarazione concernente gli indicatori di risultato (da compilare solo per la colonna "Valore previsto" - Allegato F;
i) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 (solo per contributi di importo superiori ad euro 150.000);
j) documentazione da presentare qualora il richiedente sia in forma Collettiva ovvero in Raggruppamento/Associazione: dichiarazione di intenti per la costituzione, Atto costitutivo di ATI/ATS ovvero altro Atto partenariale;
k) elenco riepilogativo dei documenti e delle dichiarazioni trasmesse.

3. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla presentazione dell'istanza stessa.

Articolo 11 – Valutazione delle domande

1. Il Servizio Economia ittica è preposto alla valutazione di ricevibilità, di ammissibilità ed all'istruttoria tecnica delle istanze pervenute, cui provvede attraverso l'Ufficio competente.
2. Nell'ambito del procedimento, l'Amministrazione può richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o le precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell'attività istruttoria.

Valutazione di ricevibilità

1. Le domande di contributo pervenute sono oggetto di una preventiva valutazione di ricevibilità, finalizzata ad accertare che:
   a) la domanda sia stata presentata impiegando il modello Allegato A;
   b) la domanda sia debitamente sottoscritta e corredata di copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
   c) la domanda sia corredata da un documento recante relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
2. **Ove non ricorra anche solo una delle suddette condizioni, la domanda viene dichiarata irricevibile ed è conseguentemente esclusa dalle ulteriori fasi valutative.**
3. L'Ufficio competente provvede ad assegnare alle domande ricevibili un codice identificativo FEAMP per ciascuna Misura/sottomisura in cui si articola il progetto. Lo stesso Ufficio avvia l'immissione nel SIPA dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a ciascuna operazione, completando l'acquisizione a sistema delle informazioni necessarie di pari passo con gli sviluppi dell'iter gestionale.

Valutazione di ammissibilità e istruttoria tecnica

1. La valutazione di ammissibilità consiste nella verifica dei seguenti profili:
a) completezza documentale delle Istanze;
b) perfezione documentale delle istanze;
c) possesso dei criteri di ammissibilità;
d) congruità dell'intervento con le finalità della Misura;
e) coerenza della domanda di contributo con i parametri di cofinanziamento specificati nel presente Avviso;
2. Sono accertati d'Ufficio, con la collaborazione delle competenti Pubbliche Amministrazioni i seguenti requisiti di ammissibilità:
a) applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente;
b) il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046 del 2018;
c) il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014.
3. L'Ufficio procede, prima della conclusione degli interventi, alla verifica delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità previste dal medesimo DPR.
4. Il Servizio provvede a comunicare a ciascun richiedente gli esiti della valutazione compiuta, evidenziando la/le eventuali cause di inammissibilità.
5. I progetti ammissibili sono sottoposti ad istruttoria tecnica.
6. Ove ne ravvisi la necessità, l'Ufficio può richiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni in qualsiasi fase dell'istruttoria, fissando a tal fine brevi termini.

Valutazione di merito

1. Completate la valutazione di ricevibilità/ammissibilità e l'istruttoria tecnica delle istanze, il Servizio provvede a svolgere la valutazione di merito mediante assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione del PO FEAMP 2014-2020 riportati di seguito riportati:

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione Eusair (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 se Ic=0 C=1 se Ic= 1	0,1	
T2	Minore età del richiedente ovvero età media dei componenti dell'organo decisionale	C=0 Età/età media >40 C=1 Età/età media ≤ 40	1	
T3	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Numero di pescatori a bordo calcolato come media dei due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno	C=0 N=1 C=1 N maggiore del minimo previsto dalla tabella armamento	1	
O2	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986	C=0 Età ≤5 C= 0,5 Età >5<10 C=1 Età ≥10	2	
O3	L'operazione prevede Investimenti che migliorano le condizioni di igiene e salute a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O4	L'operazione prevede investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza dei pescatori a bordo	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O5	L'operazione prevede la redazione di guide e manualistica	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,1	
O6	L'operazione prevede l'analisi e la valutazione dei rischi (per imbarcazioni per cui non è obbligatorio per legge –imbarcazioni fuori tutto < 24 m)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	

2. Il punteggio (P) derivante da ognuno dei criteri sarà pari al prodotto tra il "peso"(Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, e coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del punteggio (P) è approssimato alla seconda cifra decimale. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun intervento in sede di valutazione di merito è specificato nella relativa scheda di misura. **Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno, la soglia minima di idoneità per ciascuna misura è pari ad almeno 1 punto da raggiungere con almeno 2 criteri.**

3. In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della misura siano soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore. In caso di *ex aequo* tra soggetto pubblico e soggetto privato si adotta il criterio della precedenza nella data di presentazione della domanda.

4. Sulla base dei punteggi attribuiti alle singole domande, viene formulata la graduatoria di cui al successivo paragrafo.

5. Al richiedente sono riconosciuti i punteggi esclusivamente sulla base dei requisiti dichiarati nella domanda e verificati.

6. I requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dal beneficiario nella domanda, che in fase di istruttoria siano stati validati ai fini della verifica dell'ammissibilità della domanda e della relativa valutazione per l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nella graduatoria di merito, devono essere mantenuti almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato.

7. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza dell'ammissione della domanda al finanziamento, con conseguente obbligo per il beneficiario di restituire le somme erogate in suo favore, maggiorate, ove applicabili, degli interessi legali.

Articolo 12 – Graduatorie e concessione dei contributi

1. Le istanze idonee sono inserite in una apposita graduatoria di merito redatta nell'ordine del punteggio assegnato e approvata con atto definitivo del Dirigente del Servizio Politiche di Sostegno all'Economia Ittica. Lo stesso Servizio provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca.
2. La pubblicazione vale come notifica *erga omnes*.
3. Pena la decadenza dal contributo, ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione, il Beneficiario deve produrre, nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria di merito:

a) tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze ed altri titoli abilitativi il cui rilascio fosse in itinere all'atto della presentazione della domanda,

b) affidamento bancario di importo pari almeno al cofinanziamento privato dovuto, finalizzato alla realizzazione del progetto, rilasciato esclusivamente da uno o più Istituti di credito, che attesti la capacità economica del richiedente rispetto agli oneri finanziari cui egli è obbligato ai fini dell'attuazione del progetto complessivo.

4. L'Amministrazione provvede ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al soggetto proponente e il Codice Unico di Progetto (CUP). La concessione delle agevolazioni è disposta in presenza di un DURC regolare di data non anteriore a 120 giorni e, se del caso, di una documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 in corso di validità.

5. I provvedimenti di concessione dei contributi sono emessi, di norma, entro 30 giorni decorrenti dalla data di perfezionamento documentale, nel limite della disponibilità finanziaria e, comunque, secondo la misura indicata nel presente Avviso.
6. Ciascun richiedente beneficia dei contributi relativamente ai quali abbia acquisito una posizione utile in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla Misura.
7. I progetti che sulla base delle singole graduatorie risultino selezionati come idonei ma non finanziabili per insufficienza del budget, potranno essere oggetto di successiva ammissione al contributo, nei limiti delle risorse rinvenute a seguito di rinunce o decadenze, entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
8. Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sino a concorrenza dell'ammontare indicato nel presente Avviso, con possibilità di concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili previste dall'intervento. Nel caso in cui tale soggetto rifiuti il finanziamento parziale, si procede con lo scorrimento della graduatoria, attingendo alle domande ammesse, valutate, ma non ritenute finanziabili per carenza di fondi, secondo l'ordine derivante dalla stessa graduatoria.
9. L'Amministrazione si riserva la possibilità (ad es., in caso di perdita dei requisiti da parte di un beneficiario e di consequenziale decadenza dello stesso dall'ammissione al finanziamento) di procedere ad ulteriori scorrimenti di graduatoria dei beneficiari entro i termini di chiusura della programmazione; ferma comunque la possibilità dell'Amministrazione di pubblicare un nuovo bando a valere sulla presente Misura.
10. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura, anche a seguito di sopravvenuta carenza delle risorse finanziarie, senza che gli istanti possano vantare alcun diritto.
11. Il provvedimento di concessione specifica in forma testuale o con rinvio ad allegati:
    a) numero identificativo del progetto;
    b) nominativo beneficiario o ragione sociale;
    c) codice fiscale o partita IVA;
    d) spesa ammessa a contributo;
    e) totale contributo concesso;
    f) riparto contributo per quote di cofinanziamento.
12. Il Servizio dispone la pubblicazione del provvedimento di concessione sul sito web istituzionale www.regione.abruzzo.it/pesca nella specifica sezione dedicata alla "Trasparenza, valutazione e merito", in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dall'art. 18 del D.L. 22/06/2012, n. 83.
13. Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA.

Articolo 13 – Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

1. A pena di decadenza dal contributo, il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione **l'inizio lavori entro 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.**
2. L'avvio dei lavori coincide con la data del primo documento di trasporto o fattura accompagnatoria, o con quella del versamento della caparra confirmatoria, oppure con quella del contratto di fornitura qualora registrato.
3. L'avvio dei lavori deve essere attestato con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, conforme all'Allegato G sottoscritta dal richiedente e trasmessa

all'Amministrazione a mezzo PEC.

4. **I progetti devono essere ultimati entro 12 mesi dal provvedimento di concessione.** Entro il termine finale devono essere realizzati tutti gli investimenti, gli acquisti preventivati, eseguiti i relativi pagamenti e acquisiti-gli eventuali titoli abilitativi necessari.
5. La domanda di saldo e la relativa documentazione vanno prodotte entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine o della eventuale proroga.

Articolo 14 – Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo è liquidato secondo le seguenti modalità:

a) anticipo del 40% del contributo concesso previa dimostrazione dell'avvio dei lavori. La richiesta di anticipo deve pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione dell'Atto di concessione. La domanda deve essere corredata da una garanzia fidejussoria, di importo pari alla anticipazione richiesta, rilasciata da un istituto bancario, o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n.348. La garanzia decorre dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dei lavori con automatica rinnovazione per ulteriori 180 (centottanta) giorni. L'O.I. Regione Abruzzo, con motivata richiesta, inviata almeno 15 giorni prima della scadenza della durata massima, può richiedere una proroga per ulteriore 30 giorni, che il fideiussore si impegna a concedere, oltre ad eventuali proroghe di 30 giorni per cause non dipendenti da volontà dell'O.I. La Polizza deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché menzione esplicita della sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Regione Abruzzo, con possibilità di svincolo solo su richiesta assentita da quest'ultima;

b) max 2 SAL al raggiungimento di una spesa di almeno il 20% per ciascuno di essi; il cumulo di anticipazione e SAL non può comunque superare l'80% del contributo concesso;

c) Saldo finale, previa verifica di conclusione dell'intervento.

d) Tutte le richieste di pagamento (anticipazione, ove richiesta, stato di avanzamento, saldo finale) devono formare oggetto di specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario come da Allegati H, I, L.

2. **Per il pagamento dei SAL e del Saldo le istanze devono essere corredate della seguente documentazione:**

a) relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico di progetto, iscritto ad idoneo albo od ordine professionale, contenente la descrizione degli interventi realizzati, con particolare riferimento agli eventuali adeguamenti tecnici attuati autonomamente e alle relative motivazioni e descrizione dello stato di avanzamento delle attività;

b) contabilità dei lavori realizzati, redatta in forma di computo metrico analitico relativo a tutte le spese progettuali sostenute, redatto distintamente per Misura;

c) fatture quietanzate e altra documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture devono contenere la dicitura "PO FEAMP 2014 – 2020 – Misura ___ - C.U.P._____". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto ___" ed il numero di matricola di fabbricazione "Matricola _____". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire

arbitrariamente una numerazione progressiva;

d) fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi e copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;

e) documentazione contabile relativa al pagamento dell'IVA qualora sia dimostrato che questa non è recuperabile, mediante dichiarazione rilasciata dal beneficiario attestante che l'attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA;

f) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fattura, dell'imponibile in euro;

g) dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici;

h) estratti conto bancari, con evidenziazione dei movimenti di interesse, a dimostrazione dei pagamenti effettuati e copia dei bonifici, delle ricevute bancarie o altra idonea documentazione equivalente;

i) per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore ad € 150.000 autocertificazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del beneficiario, dei membri delle società e loro collegate, ai fini della verifica ai sensi del D.Lgs 159/2011;

j) per ciascun bene o servizio acquistato, dichiarazione sostitutiva di notorietà, a firma sia dell'acquirente che del venditore, attestante che tra lo stesso ed i medesimi non sussistono vincoli di parentela entro il III grado e di affinità entro il II grado;

k) solo per la richiesta del saldo finale: Allegato G – Dichiarazione concernente gli indicatori di realizzazione fisica;

l) elenco riepilogativo della documentazione allegata alla richiesta di SAL/SALDO

3. Sia per l'anticipo che per i SAL/saldi, il Servizio, ove prescritto, provvede ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità relativo al soggetto proponente e le comunicazioni o, per contributi superiori ad € 150.000, le informazioni antimafia, tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA).
4. In caso di risultanza negativa della verifica DURC si procederà all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 31 commi 3 – 4 e 8 bis del Decreto-legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013. Si applica altresì l'art. 11, comma 3, DPR 5 febbraio 2018, n. 22.

Articolo 15 – Obblighi del beneficiario

1. In generale, il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate.
2. Inoltre, è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

a) rispettare la normativa unionale, nazionale e della Regione;

b) assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento;

c) assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;

d) rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
e) utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
f) fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
g) realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
h) rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
i) presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali;
j) comunicare all'Amministrazione, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della fine del vincolo di inalienabilità, entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.

3. In ossequio alle *Condizioni Generali* previste all'art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme versate sono recuperate dallo Stato membro.
4. Oltre a quanto innanzi stabilito, il beneficiario ha l'obbligo di:

a) avviare e completare l'investimento entro i rispettivi termini stabiliti nel presente Avviso;
b) realizzare il progetto per una spesa pari almeno al 70% del totale del progetto;
c) realizzare l'iniziativa in conformità al progetto approvato;
d) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento esclusivamente con una o più delle modalità di seguito indicate:

d.1) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

d.2) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

d.3) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

d.4) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.

d.5) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia

dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.

d.6) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).

e) Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
f) mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. Codice FEAMP nelle causali di pagamento/fatture);
g) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale;
h) assicurare la propria collaborazione per le verifiche, i sopralluoghi e gli accessi che l'Amministrazione concedente nonché i Servizi comunitari dovessero effettuare nella sede del soggetto beneficiario;
i) realizzare le azioni di informazione/comunicazione di cui all'art. 10 delle Disposizioni attuative di Misura – Parte A;
j) rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali.

5. Qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi innanzi enumerati, si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Articolo 16 – Controlli

1. Controlli amministrativi in sede e controlli in loco sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione , obblighi ed impegni assunti.
2. I controlli sono effettuati, oltre che secondo le modalità descritte nel presente Avviso, secondo le disposizioni procedurali generali elaborate in seno al Tavolo tecnico istituito ai sensi del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e secondo il "Manuale dell'O.I. dell'AdG Regione Abruzzo – versione 4" – art. 6.
3. I controlli di primo livello vengono riportati in specifici verbali con allegate *check list* di controllo in loco come previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'O.I. Abruzzo.

Articolo 17 – Varianti

1. È possibile ammettere non più di due varianti per progetto.
2. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di opere e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, vanno sottoposte, in via preventiva, fino a 3 mesi prima della scadenza dei termini per il completamento dell'intervento, al Servizio, che le valuta con le modalità descritte nell'articolo 11 "Valutazione di merito", condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

3. Non costituiscono variante, ed è pertanto direttamente consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri più avanzati e funzionalmente equivalenti, nonché di adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento approvato. Tali circostanze devono essere descritte nella relazione finale per il pagamento del saldo e sono accertate in sede di verifica finale. Qualora, dopo la presentazione dell'istanza e nelle more della concessione, siano state realizzate o avviate varianti al progetto iniziale, esse vanno sottoposte all'approvazione del Servizio, che le valuta nel modo sopra indicato, entro il mese successivo alla notifica della concessione, e comunque prima di avanzare istanza di anticipo o SAL.
4. Le varianti debbono essere corredate da una relazione tecnica che ne illustri la natura e la portata, dalla documentazione tecnica e contabile necessaria, dalle autorizzazioni eventualmente occorrenti, da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.
5. La congruità dei costi esposti deve essere dimostrata con le stesse modalità previste all'art. 10.
6. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo. In ogni caso non possono essere autorizzate o realizzate varianti che comportino una diminuzione del costo totale dell'investimento originariamente ammesso superiore al 30%.
7. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece all'Amministrazione concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione.

Articolo 18 – Proroghe

1. Il termine di realizzazione dell'iniziativa può essere prorogato, ove non ostino esigenze connesse alla chiusura del Programma, di 3 mesi.
2. Possono essere valutate, compatibilmente con i tempi del Programma ed il rischio di disimpegno, richieste di proroga di maggiore durata, di norma non superiori a 6 mesi, determinate da eventi eccezionali, da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili al richiedente.
3. La proroga deve essere sempre formalmente e preventivamente autorizzata dal Servizio.

Articolo 19 – Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

1. Il soggetto destinatario del contributo comunica all'Amministrazione l'eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente provvede alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge.
2. Il beneficiario decade dal contributo ed è tenuto alla restituzione delle eventuali anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge, in particolare nei seguenti casi:

a) il progetto non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso o la spesa sostenuta è inferiore al 70% del totale del progetto;

b) esecuzione di varianti non autorizzate;
c) mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti o prorogati;
d) accertamento di false dichiarazioni;
e) variazione della destinazione d'uso degli impianti di processo, macchinari ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del saldo;
f) cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento ovvero cessazione dell'attività o cambiamento di localizzazione dell'attività produttiva, intervenuti nei 5 anni dalla liquidazione del saldo.

3. In tali casi l'Amministrazione procede, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, alla revoca dei benefici ed al recupero, in tutto o in parte, delle somme eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.
4. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione procede, nel caso di soggetti diversi dagli Enti pubblici, all'escussione della fideiussione presentata a garanzia degli eventuali acconti liquidati ovvero provvede a dare corso alla fase di esecuzione forzata, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
5. Eventuali ulteriori responsabilità civili o penali del beneficiario sono fatte valere dinanzi alle competenti Autorità secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 20 – Ricorsi

1. Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati in esecuzione del presente Avviso è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

A) Contestazioni per mancato accoglimento della domanda:

1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

B) Contestazioni di provvedimenti di erogazione di contributi inferiori alla misura richiesta:

1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dal formarsi del silenzio-diniego;
2. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione viene in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i. e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR). I dati personali forniti dai richiedenti sono

raccolti dalla Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura – Servizio Economia ittica, per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati anche con l'utilizzazione di banche dati informatiche per la gestione dei rapporti derivanti dalla partecipazione all'avviso medesimo.

2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle procedure di attuazione del FEAMP.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del dirigente del Servizio Economia ittica che è anche il titolare del trattamento dei dati stessi.

Articolo 22 – Stabilità delle operazioni

1. Il vincolo di stabilità delle operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi è previsto e disciplinato dall'articolo 71 Reg (UE) n 1303/2013.
2. Per "stabilità delle operazioni" si deve intendere che la partecipazione del FEAMP resti attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione.
3. Ne consegue che, non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

4. Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
5. Il Servizio procede al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
6. Qualora, per esigenze imprenditoriali, necessiti spostare attrezzature o macchinari oggetto di sostegno prima di cinque anni in sito produttivo diverso appartenente allo stesso beneficiario, questi ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio. Tale spostamento può avvenire esclusivamente entro i confini amministrativi della Regione Abruzzo.
7. L'alienazione di macchine e attrezzature oggetto di contributo prima di cinque anni è consentita se finalizzata alla sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche equivalenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Servizio.
8. Il beneficiario si obbliga, per tutto il periodo vincolativo, al mantenimento delle parti soggette ad usura e/o consumo di macchinari ed attrezzature soggette a detto vincolo, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'investimento.

9. **Deroga**. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

10. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

11. Se il bene oggetto del finanziamento è un'imbarcazione il vincolo di stabilità deve essere annotato, a cura degli Uffici Marittimi competenti, sull'estratto matricolare ovvero sul Registro Navi Minori e Galleggianti.

12. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato nei cinque anni successivi al decreto di liquidazione del sostegno, il beneficiario medesimo deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto stesso. Tale spostamento potrà avvenire solo all'interno del territorio di pertinenza dell'AdG/O.I che ha erogato il sostegno.

13. La Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di "cause di forza maggiore" la cui definizione, data dalla Corte nella causa *Internationale Handelsgesellschaft* (17.12.1970), è rimasta sostanzialmente invariata:<<*la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata*>>.

14. La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

15. La Commissione ritiene opportuno che gli Stati Membri stabiliscano le cause di forza maggiore che esentino il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Per la Commissione la prova ricade sull'operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

16. Di seguito si riportano singole ipotesi, non esaustive, per le quali può essere provata la causa di forza maggiore.

a) Inabilità sopraggiunta del beneficiario

- La comunicazione da parte del beneficiario o del suo tutore relativamente alla sopraggiunta totale inabilità lavorativa, accertata dagli organi competenti e

adeguatamente certificata, comporta che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato.

b) Cambio di beneficiario per successione:

- Se, in corso d'esecuzione di un impegno connesso alla realizzazione di una operazione sovvenzionata, si verifica un trasferimento totale o parziale dei cespiti oggetto di contributo per successione, gli eredi possono:

a) **mantenere i benefici e gli impegni relativi alla domanda**; in questo caso il soggetto subentrante deve presentare una domanda di cambio beneficiario, trasmettendo inoltre la documentazione di seguito elencata al detentore del fascicolo.

b) La documentazione attestante la successione è la seguente:

- **per successione effettiva**:

  1. copia del certificato di morte;
  2. scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, atto notorio di morte rilasciato dal Comune di residenza;
  3. copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
  4. nel caso di coeredi: documentazione che attesti una delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;

- **per successione anticipata**:

  1. dichiarazione sostitutiva del cedente l'azienda;
  2. dichiarazione sostitutiva dell'acquirente l'azienda;
  3. visura camerale dell'acquirente (solo se imprenditore).

c) **rinunciare ai benefici relativi alla domanda**, non prendendo in carico gli impegni connessi, presentando una dichiarazione scritta all'Amministrazione competente per territorio.

d) Fallimento ed altre procedure concorsuali. L'AdG deve procedere al recupero del finanziamento concesso, tramite insinuazione nel passivo con l'iscrizione nell'elenco dei creditori.

17. Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni finanziate nell'ambito di strumenti finanziari o a operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.